

***IL COMMERCIALISTA VENETO*** n. 147 - MAGGIO / GIUGNO 2002



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

# L' INSERTO

## La modifica della legge fallimentare

**EZIO BUSATO**  
Ordine di Padova

# La modifica della Legge Fallimentare

## Confronto fra il decreto storico e lo stesso modificato dal Disegno di Legge

A cura di **EZIO BUSATO**  
Ordine di Padova

### Regio decreto 16.03.1942 n. 267

Art. 1 - Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo a alla amministrazione controllata.

*Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.*

*Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a L. 900.000. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali.*

Art. 4 - Rinvio a leggi speciali

*L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.*

*Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debiti di imposta.*

Art. 9-bis – INESISTENTE

Art. 10 - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.

*L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.*

Art. 15 – Facoltà del tribunale di sentire in debitore.

*Il tribunale, prima della dichiarazione di fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.*

### Regio decreto 16.03.1942 n. 267 come modificato dal disegno di legge

Art. 1 - Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo a alla amministrazione controllata.

*Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.*

Secondo comma : ABROGATO

Art. 4 - Rinvio a leggi speciali

ABROGATO

Art. 9-bis - Fallimento dichiarato da tribunale incompetente.

*Il Tribunale che si dichiara incompetente, all'esito del giudizio ex articolo 18 della presente legge, o che è dichiarato incompetente, dispone con decreto, l'immediata trasmissione degli atti a quello competente, il quale provvede, con decreto, alla nomina del giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura. In tal caso restano salvi gli atti precedentemente compiuti.*

*Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.*

*Lo stesso tribunale è, altresì, competente per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.*

*I giudizi in corso, nei quali sia parte il curatore fallimentare aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile. In caso di prosecuzione o riassunzione, l'incompetenza di cui al comma precedente è rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.*

Art. 10 - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.

*L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno della cancellazione.*

Art. 15 – Procedimento. *Il tribunale, prima di provvedere, convoca l'imprenditore e il ricorrente. Il collegio può delegare al giudice relatore l'audizione e l'attività istruttoria, ove necessaria. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notifica del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un*

**Art. 16 – Sentenza dichiarativa di fallimento.**

*La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.*

*Con la sentenza il tribunale:*

- 1) *nomina il giudice delegato per la procedura ;*
- 2) *nomina il curatore ;*
- 3) *ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;*
- 4) *assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande ;*
- 5) *stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, in termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.*

*La sentenza è provvisoriamente esecutiva.*

*Con la stessa sentenza o con decreto successivo il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistono le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge.*

*La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore della repubblica, che ne cura l'esecuzione.*

**Art. 17 – Comunicazione e dichiarazione della sentenza dichiarativa di fallimento.**

*La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore, e al creditore richiedente non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.*

*Nello stesso termine uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario.*

*L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia a cura del cancelliere.*

**Art. 18 – Opposizione alla dichiarazione di fallimento.**

*Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.*

*L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.*

*L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.*

*L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.*

**Art. 19 – Sentenza del giudice di opposizione e gravami.**

*La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e dev'essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'articolo 17.*

*La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.*

*Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.*

**Art. 26 - Reclamo contro il decreto del giudice delegato.**

*Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.*

*Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.*

*Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.*

*termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.*

**Art. 16 – Sentenza dichiarativa di fallimento.**

*La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.*

*Con la sentenza il tribunale:*

- 1) *nomina il giudice delegato per la procedura ;*
- 2) *nomina il curatore ;*
- 3) *ordina al fallito il deposito del bilancio e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 ;*
- 4) *assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non superiore a sette giorni prima dell'adunanza di cui al numero seguente per la presentazione in cancelleria delle domande ;*
- 5) *stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà senza ritardo all'esame dello stato passivo.*

*La sentenza è provvisoriamente esecutiva.*

Quarto comma : ABROGATO

**Art. 17 – Comunicazione e dichiarazione della sentenza dichiarativa di fallimento.**

*La sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.*

*Nello stesso termine uguale estratto è affisso a cura del cancelliere all'albo del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario.*

Terzo comma : ABROGATO

**Art. 18 – Opposizione alla dichiarazione di fallimento.**

*Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a norma dell'articolo precedente e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione. In ogni caso l'opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.*

*L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.*

*L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.*

*L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.*

**Art. 19 – Sentenza del giudice di opposizione e gravami.**

*La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e dev'essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'articolo 17.*

*La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.*

Terzo comma : ABROGATO

*Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.*

**Art.26 - Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato.**

*Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma dell'art. 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e da chiunque vi abbia interesse.*

*Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in cancelleria ovvero dall'affissione, se il provvedimento deve essere affisso, per ogni altro interessato. La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera*

**Art. 34 - Deposito delle somme riscosse.**

*Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.*

*Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.*

*In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.*

**Art. 35 - Integrazione dei poteri del curatore.**

*Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.*

*Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.*

*In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.*

**Art. 46 - Beni non compresi nel fallimento.**

*Non sono compresi nel fallimento:*

- 1) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;
- 4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotali, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;
- 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

*I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.*

**Art. 48 - Corrispondenza diretta al fallito.**

*La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.*

**Art. 49 - Obbligo di residenza del fallito.**

*Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.*

*Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.*

**Art. 50 - Pubblico registro dei falliti.**

*Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.*

*Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.*

*Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.*

*Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite*

*raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione. Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.*

*Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato, dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati. Del collegio non può far parte il giudice delegato. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.*

**Art. 34 - Deposito delle somme riscosse.**

*Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso una banca.*

*Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e può essere ritirato solo con le modalità stabilite dal giudice delegato.*

*In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.*

**Art. 35 - Integrazione dei poteri del curatore.**

*Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.*

*Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a o quindicimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame. Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.*

*In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.*

**Art. 46 - Beni non compresi nel fallimento.**

*Non sono compresi nel fallimento:*

- 1) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
- 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile.

**4) ABROGATO ;**

*5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.*

*I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.*

**Art. 48 - Corrispondenza diretta al fallito.**

*La corrispondenza diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti deve essere consegnata al curatore, il quale può trattenere solo quella riguardante rapporti compresi nel fallimento. Il fallito e il legale rappresentante della società, o dell'ente assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa, estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.*

**Art. 49 - Obblighi del fallito.**

*Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.*

*Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi*

**Art. 50 - Pubblico registro dei falliti.**

*Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.*

*Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del fallimento.*

*Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla chiusura della procedura fallimentare.*

*Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite*



*nell'albo dei falliti attualmente esistente.*

Art. 54 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo. *I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.*

*Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.*

*L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.*

Art. 70 - Beni acquistati dal coniuge del fallito.

*I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprendere il possesso.*

*Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.*

Art. 84 - Apposizione di sigilli.

*Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il giudice di pace procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.*

*Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i giudici di pace competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal giudice di pace è trasmesso immediatamente al giudice delegato.*

*Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.*

Art. 85 - Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace.

*Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.*

Art. 86 - Cose non soggette all'apposizione dei sigilli.

*Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:*

- 1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;*
- 2) le scritture contabili;*
- 3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;*
- 4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.*

*Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.*

*Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.*

Art. 87 - Rimozione dei sigilli e inventario.

*Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.*

*Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.*

*Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia*

*nell'albo dei falliti attualmente esistente.*

Art. 54 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo. *I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.*

*Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.*

*L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.*

Art. 70 - Beni acquistati dal coniuge del fallito.

ABROGATO

Art. 84 - Apposizione dei sigilli.

*Dichiarato il fallimento, il curatore procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.*

Art. 85 - Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace.

ABROGATO

Art. 86 - Cose non soggette all'apposizione dei sigilli.

*Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:*

- 1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del curatore, non può essere immediatamente interrotto;*
- 2) le scritture contabili;*
- 3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;*
- 4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.*

*Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.*

Terzo comma : ABROGATO

Art. 87 - Inventario.

*Il curatore deve fare l'inventario nel più breve termine possibile. A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, redigendo processo verbale. Possono intervenire i creditori.*

*Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda immediatamente a redigere l'inventario, senza preventiva apposizione dei sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.*

*Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia*

*che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa od omessa dichiarazione.*

*L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.*

#### Art. 90 - Esercizio provvisorio.

*Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile.*

*Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può essere disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.*

*Se è disposto l'esercizio provvisorio, a norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità.*

*Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.*

#### Art. 92 - Avviso ai creditori per la verifica.

*Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.*

*Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel territorio della Repubblica l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel territorio della Repubblica, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.*

#### Art. 93 - Domanda di ammissione al passivo.

*La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.*

*Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.*

*Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.*

#### Art. 95 - Formazione dello stato passivo.

*Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi, con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.*

*I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.*

*Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito.*

*Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione.*

#### Art. 96 - Verificazione dello stato passivo.

*Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore, e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di*

*che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa od omessa dichiarazione.*

*L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.*

#### Art. 90 - Esercizio provvisorio.

*Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori.*

*Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può essere disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.*

*Se è disposto l'esercizio provvisorio, a norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità.*

*Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.*

#### Art. 92 - Avviso ai creditori ed agli altri interessati.

*Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'articolo 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo, con l'espresso avvertimento che le domande non pervenute nel termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103.*

*Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel territorio della Repubblica l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel territorio della Repubblica, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.*

#### Art. 93 - Domanda di ammissione al passivo.

*La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.*

*Se il creditore non è domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel circondario stesso; altrimenti tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.*

Terzo comma :

ABROGATO

*Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.*

#### Art. 95 - Formazione dello stato passivo.

*Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi, con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.*

*I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.*

*Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito.*

Quarto comma:

ABROGATO

#### Art. 96 - Esame dello stato passivo.

*Nell'adunanza prevista dal n. 5) dell'articolo 16, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo. Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle*

*ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.*

*Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.*

*Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.*

*Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.*

**Art. 97 - Esecutività dello stato passivo.**

*Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.*

*Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.*

*Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.*

**Art. 98 - Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva.**

*I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.*

*Il giudice fissa con decreto l'udienza, in cui tutti i creditori oppositori e il curatore devono comparire avanti a lui, nonché il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono intervenire in causa gli altri creditori.*

**Art. 99 - Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa.**

*Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.*

*Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.*

*Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato. La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione ed è provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.*

*Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto alla metà.*

**Art. 100 - Impugnazione dei crediti ammessi.**

*Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.*

*Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.*

*Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.*

*Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le*

*osservazioni degli interessati, nonché dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.*

*Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.*

*Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.*

**Art. 97 - Esecutività dello stato passivo.**

*Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.*

*I creditori che hanno presentato domanda di ammissione ed il fallito possono prenderne visione.*

*Il curatore comunica a tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione l'avvenuto deposito dello stato passivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

**Art. 98 - Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva.**

*I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, presentando ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma terzo dell'articolo precedente e, comunque, entro un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria.*

*Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il creditore opponente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.*

*Il decreto è comunicato dalla cancelleria all'opponente almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla comunicazione. L'opponente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.*

*Possono intervenire in causa gli altri creditori.*

**Art. 99 - Giudizio di opposizione.**

*Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, disponendo la riunione delle stesse, ove ne ravvisi l'opportunità. Quando delle opposizioni riunite alcune sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause.*

*Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.*

*La sentenza è provvisoriamente esecutiva.*

*Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.*

**Art. 100 - Impugnazione di crediti ammessi.**

*Il curatore e ciascun creditore possono impugnare i crediti ammessi, presentando ricorso al giudice delegato nel termine perentorio di quindici giorni. Tale termine decorre per il curatore dal deposito dello stato passivo in cancelleria o, nel caso della riserva prevista dal secondo comma dell'art. 95, dalla comunicazione dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria e per ciascun creditore dalla data di ricezione della lettera raccomandata spedita dal curatore a norma dell'art. 97. Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede, l'impugnazione non può essere proposta decorso un anno dal deposito dello stato passivo in cancelleria. Riguardo ai crediti ammessi con decreto a norma dell'art. 101, il termine decorre per*



disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

#### Art. 101 - Dichiarazioni tardive di crediti.

Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.

Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti del codice di procedura civile.

Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

#### Art. 102 - Istanza di revocazione contro crediti ammessi.

Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione d'un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvencono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.

L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé delle parti nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore.

Quindi provvede all'istruzione della causa.

Il curatore può intervenire in giudizio.

Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.

Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.

il curatore dalla pronuncia del provvedimento, se dato in udienza, o dalla sua comunicazione, se emanato fuori udienza; per i creditori dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di loro dell'emanazione del provvedimento di ammissione.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all'impugnante almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione. L'impugnante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore ed i creditori i cui crediti sono impugnati devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati e provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.

#### Art. 101 - Dichiarazioni tardive di crediti.

Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Il decreto è comunicato dalla cancelleria al richiedente almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore decorre dalla comunicazione.

Il ricorrente deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice.

Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice fissa l'udienza prevista dall'art. 180 del codice di procedura civile e provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli seguenti del medesimo codice. Il curatore deve costituirsi almeno dieci giorni prima di detta udienza, altrimenti incorre nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile. Possono intervenire in causa gli altri creditori.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 99. Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

#### Art. 102 - Istanza di revocazione contro crediti ammessi.

Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione d'un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvencono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.

L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori, contro la cui ammissione è proposta l'istanza. Il decreto è comunicato dalla cancelleria all'istante almeno quaranta giorni prima dell'udienza. Il termine per la notificazione al curatore ed ai creditori contestati decorre dalla comunicazione.

L'istante deve iscrivere la causa a ruolo almeno venti giorni prima dell'udienza; in mancanza il processo si estingue e l'estinzione è dichiarata di ufficio dal giudice. Il curatore ed i creditori contestati devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, altrimenti incorrono nelle decadenze previste dall'articolo 167 del codice di procedura civile.

Il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 180 e seguenti del codice di procedura civile.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione ed è ridotto della metà.

Finché la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote



**Art. 106 - Modalità della vendita dei beni mobili.**

*Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.*

*In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.*

**Art. 108 - Modalità della vendita degli immobili.**

*La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.*

*Le vendite sono disposte con ordinanza del giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile. Il giudice che procede può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.*

*Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.*

**Art. 108-bis : INESISTENTE****Art. 117 - Ripartizione finale.**

*Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.*

*Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal numero 3) dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.*

*Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.*

**Art. 118 - Casi di chiusura.**

*Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:*

- 1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;*
- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;*
- 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;*
- 4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.*

**Art. 119 - Decreto di chiusura.**

*La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.*

*Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.*

*spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.*

*Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.*

**Art. 106 - Modalità della vendita dei beni mobili.**

*Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.*

*Per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.*

*In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.*

**Art. 108 - Modalità della vendita degli immobili.**

*Il giudice delegato, su istanza del curatore e sentito il comitato dei creditori, dispone con ordinanza la vendita degli immobili, con incanto o senza incanto, secondo le disposizioni degli articoli 567 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili.*

*Il giudice delegato, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sugli immobili, può autorizzare la vendita ad offerte private, ove la ritenga più vantaggiosa, disponendo idonee forme di pubblicità. In tal caso, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal giudice delegato con decreto, una volta pagato interamente il prezzo.*

*Un estratto dell'ordinanza che dispone o autorizza la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ipotecari iscritti.*

**Art. 108-bis - Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.**

*La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è fatta a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. Il giudice delegato provvede con ordinanza su istanza del curatore, sentito il comitato dei creditori. Si applicano, altresì, le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente.*

**Art. 117 - Ripartizione finale.**

*Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.*

*Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal numero 3) dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.*

*Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono depositate presso una banca nei modi stabiliti dal giudice delegato. Decorso cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto sono versate dalle banche depositarie all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.*

**Art. 118 - Casi di chiusura.**

*Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:*

- 1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo.*
- 2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;*
- 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;*
- 4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.*

**Art. 119 - Decreto di chiusura.**

*La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.*

*Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito. Il curatore*

**Art. 121 - Casi di riapertura del fallimento.**

*Nei casi preveduti dai numeri 3) e 4) dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.*

*Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:*

- 1) *richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;*
- 2) *stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.*

*La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.*

*Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.*

*Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.*

**Art. 129 - Giudizio di omologazione.**

*Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non prima di quindici e non oltre trenta giorni.*

*L'ordinanza è pubblicata per affissione.*

*I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.*

*All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.*

*Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.*

**Art. 130 - Sentenza di omologazione del concordato.**

*Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato.*

*La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.*

*Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.*

*La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.*

*Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.*

**Art. 131 - Appello contro la sentenza.**

*Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli oppositori e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.*

*L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.*

*La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.*

*Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.*

**Art. 142 - Effetti della riabilitazione.**

*La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di*

*comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.*

**Art. 121 - Casi di riapertura del fallimento.**

*Nei casi preveduti dai numeri 3) e 4) dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.*

*Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:*

- 1) *richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;*
- 2) *stabilisce il termine previsto dal n. 4) dell'articolo 16, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza per l'esame dello stato passivo.*

*La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.*

*Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.*

*Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.*

**Art. 129 - Giudizio di omologazione.**

*Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato, con decreto in calce al verbale previsto dall'articolo 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé. L'ordinanza è pubblicata per affissione. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio. L'atto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima dell'udienza.*

*All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile.*

*Cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 189 del codice di procedura civile il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il presidente del comitato dei creditori.*

**Art. 130 - Sentenza di omologazione del concordato.**

*Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato.*

*La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.*

*Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.*

*La sentenza che omologa o respinge il concordato è notificata al fallito ed agli oppositori su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.*

*Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso una banca designata dal giudice delegato.*

**Art. 131 - Appello contro la sentenza.**

*Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli oppositori e il fallito entro trenta giorni dalla notificazione fatta a norma dell'articolo 130.*

*L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.*

*La sentenza d'appello è notificata al fallito ed agli oppositori su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.*

*Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.*

**Art. 142 - Effetti della riabilitazione.**

ABROGATO

*fallimento. Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.*

*La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.*

Art. 143 - Condizioni per la riabilitazione.

*La riabilitazione può essere concessa al fallito:*

- 1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;*
- 2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;*
- 3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.*

Art. 144 - Procedimento di riabilitazione.

*L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.*

*Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.*

*Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.*

*Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio, entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opposenti e del pubblico ministero.*

Art. 145 - Condanne penali che ostano alla riabilitazione.

*In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.*

*Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento.*

Art. 146 - Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

*Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.*

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.*

*Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.*

Art. 147 - Società con soci a responsabilità illimitata.

*La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.*

*Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.*

*Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.*

Art. 155 - Presupposti e norme applicabili.

*Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire*

Art. 143 - Condizioni per la riabilitazione.

ABROGATO

Art. 144 - Procedimento di riabilitazione.

ABROGATO

Art. 145 - Condanne penali che ostano alla riabilitazione.

ABROGATO

Art. 146 - Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

*Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.*

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.*

Terzo comma :

ABROGATO

Art. 147 - Società con soci a responsabilità illimitata.

*La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, anche se irregolare, produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Il fallimento di tali soci non può essere dichiarato qualora sia decorso un anno dalla morte ovvero dalla iscrizione nel registro delle imprese dell'atto, dal quale consegue il venir meno della illimitata responsabilità.*

*Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.*

*Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, del pubblico ministero ovvero di ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli convocati a norma dell'articolo 15.*

*Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'articolo 18.*

*In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo. Alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.*

Art. 155 - Presupposti e norme applicabili.

ABROGATO



*un milione e cinquecentomila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.*

*Tuttavia se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera euro 774,69, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.*

*Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento in quanto compatibili con le norme seguenti.*

Art. 156 - Organi e provvedimenti conservativi.  
*È facoltativa la nomina del comitato dei creditori. Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.*

Art. 157 - Accertamento del passivo.  
*Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.*

*L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria e chiunque può prenderne visione.*

*Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.*

*Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei crediti ammessi da parte di altri creditori. Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza.*

Art. 158 - Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.

*Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.*

Art. 159 - Concordato.  
*La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.*

*Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.*

Art. 162 - Inammissibilità della domanda.  
*Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo. In tali casi il tribunale dichiara di ufficio il fallimento del debitore.*

Art. 163 - Ammissione alla procedura.  
*Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:*

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;*
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;*
- 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;*
- 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.*

Art. 166 - Pubblicità del decreto.  
*Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia e nei giornali*

Art. 156 - Organi e provvedimenti conservativi.

ABROGATO

Art. 157 - Accertamento del passivo.

ABROGATO

Art. 158 - Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.

ABROGATO

Art. 159 - Concordato.

ABROGATO

Art. 162 - Inammissibilità della proposta.  
*Il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il debitore, con le modalità di cui all'art. 15, dichiara inammissibile la proposta, con decreto motivato non soggetto a reclamo, se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo. In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.*

Art. 163 - Ammissione alla procedura.  
*Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:*

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;*
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;*
- 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;*
- 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, dopo aver sentito il debitore.*

Art. 166 - Pubblicità del decreto.  
*Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.*

eventualmente indicati dal tribunale.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

Art. 173 - Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

Art. 179 - Mancata approvazione del concordato.

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli artt. 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

Art. 180 - Approvazione del concordato e udienza di omologazione.

Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato, con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sé non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza. I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.

Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.

Il giudice procede a norma degli artt. 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.

Art. 181 - Sentenza di omologazione.

Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:

- 1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;
- 2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
- 3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2), se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
- 4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.

Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronuncia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.

Art. 183 - Appello contro la sentenza di omologazione.

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli oppositori e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.

Art. 188 - Ammissione alla procedura.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

Art. 173 - Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento. Il tribunale prima di provvedere deve sentire il debitore con le modalità di cui all'articolo 15.

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

Art. 179 - Mancata approvazione del concordato.

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 162, secondo comma, dopo aver sentito il debitore.

Art. 180 - Approvazione del concordato e giudizio di omologazione.

Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato, con ordinanza pubblicata per affissione, dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé.

I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al debitore ed al commissario giudiziale, costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio. L'atto di opposizione deve contenerne i motivi. Possono intervenire gli altri creditori, costituendosi almeno dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza, previa relazione orale del commissario giudiziale, il giudice sente le parti costituite e il debitore, anche se questi non si è costituito; quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile. Cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 189 del codice di procedura civile il commissario giudiziale deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo.

Art. 181 - Sentenza di omologazione.

Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:

- 1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;
- 2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
- 3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2), se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso.

Primo comma, numero 4): ABROGATO

Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronuncia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.

La sentenza che omologa o respinge il concordato è notificata al debitore ed agli oppositori su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 130.

Art. 183 - Appello contro la sentenza di omologazione.

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli oppositori e il debitore entro trenta giorni dalla notificazione fatta a norma dell'articolo precedente.

L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza d'appello è notificata al debitore ed agli oppositori su richiesta del cancelliere ed è pubblicata ed affissa a norma dell'articolo 17.

Art. 188 - Ammissione alla procedura.

*Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:*

- 1) delega un giudice alla procedura;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

*Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.*

*Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 164, 165, 170 a 173.*

Art. 190 - Provvedimenti del giudice delegato.

*Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.*

*Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.*

Art. 195 - Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.

*Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.*

*Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.*

*La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.*

*Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.*

*Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.*

*Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22.*

*Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.*

Art. 200 - Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.

*Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.*

*Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.*

Art. 206 - Poteri del commissario.

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti*

*Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.*

*Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 164, 165, 170 a 173.*

Art. 190 - Provvedimenti del giudice delegato.

*Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.*

*Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di chiunque vi abbia interesse nel termine di dieci giorni, decorrente per il debitore dalla comunicazione del provvedimento e per ogni altro interessato dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.*

Art. 195 - Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.

*Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.*

*Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'art. 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.*

*La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.*

*Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione fatta su richiesta del cancelliere e per ogni altro interessato dalla data dell'affissione.*

*Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede, l'opposizione non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.*

Quinto comma : ABROGATO

*Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22.*

*Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.*

Art. 200 - Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa.

*Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. Dalla stessa data non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale, anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga al disposto dell'articolo 51, né possono acquistarsi diritti di prelazione sui beni compresi nella liquidazione. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.*

Art. 206 - Poteri del commissario.

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti*



degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire due milioni, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 207 - Comunicazione ai creditori ed ai terzi.

Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Art. 208 - Domande dei creditori e dei terzi.

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Art. 209 - Formazione dello stato passivo.

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Art. 210 - Liquidazione dell'attivo.

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 213 - Chiusura della liquidazione.

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della

degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a quindicimila euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Il limite di valore di cui innanzi è annualmente adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 207 - Comunicazione ai creditori ed ai terzi.

Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Secondo comma :

ABROGATO

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Art. 208 - Domande dei creditori e dei terzi. I creditori e le altre persone che intendono chiedere il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni devono far pervenire domanda al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 209.

La domanda deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 93, primo comma, nonché il domicilio a cui dovranno essere inviate tutte le successive comunicazioni.

Art. 209 - Formazione dello stato passivo.

Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, sentiti l'imprenditore o gli amministratori della società debitrice, forma l'elenco dei crediti ammessi o esclusi e delle domande di restituzione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i creditori. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il termine di cui innanzi è prorogabile dall'autorità di vigilanza, per una sola volta e per periodo massimo pari al precedente, su motivata istanza del commissario, previo parere favorevole del comitato di vigilanza.

Le opposizioni, a norma dell'articolo 98, e le impugnazioni, a norma dell'articolo 100, sono proposte, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle raccomandate inviate dal commissario, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 93.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli artt. 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Art. 210 - Liquidazione dell'attivo.

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Per gli immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta perfezionata la vendita e pagato interamente il prezzo, l'autorità di vigilanza ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi.

Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 213 - Chiusura della liquidazione.

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della

*liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.*

*Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.*

*Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso, degli artt. 2456 e 2457 del codice civile.*

**Art. 214 - Concordato.**

*Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.*

*La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.*

*Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.*

*Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli oppositori possono appellare entro quindici giorni dall'affissione.*

*La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.*

*Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.*

**Art. 241 - Riabilitazione.**

*La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.*

**Art. 256 - Riabilitazione civile.**

*Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.*

*La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.*

**Art. 262 - Iscrizione nel registro delle imprese.**

*Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.*

*Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.*

**Art. 264 - Istituto di credito.**

*Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituto di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'Istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

*liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.*

*Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.*

*Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso, degli artt. 2456 e 2457 del codice civile.*

*Il commissario liquidatore comunica, mediante raccomandata, a tutti i creditori ammessi al passivo la chiusura della procedura.*

**Art. 214 - Concordato.**

*Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.*

*La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.*

*Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.*

*Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli oppositori possono appellare entro trenta giorni dalla notificazione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente.*

*Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.*

**Art. 241 - Riabilitazione.**

ABROGATO

**Art. 256 - Riabilitazione civile.**

ABROGATO

**Art. 262 - Iscrizione nel registro delle imprese.**

ABROGATO

**Art. 264 - Istituto di credito.**

ABROGATO